REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31-08-2020 *(punto N 13)*

Delibera *N 1189* *del 31-08-2020*

Proponente
CRISTINA GRIECO
VITTORIO BUGLI
DIREZIONE LAVORO

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Francesca GIOVANI
Estensore Egle PORRETTI
Oggetto
Approvazione della proposta di Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.)

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti
MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion	*Pubblicazione*	*Tipo di trasmissione*	*Riferimento*
A	Si	Cartaceo+Digitale	Decreto 347 ARTI

STRUTTURE INTERESSATE

Tipo	*Denominazione*
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO
Direzione Generale	DIREZIONE LAVORO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, che prevede che:

- le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni del personale, gli atti previsti dal proprio ordinamento;
- allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le sopra citate linee di indirizzo;
- per le altre amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ordinamenti, assicurando la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento;
- il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- in caso di mancata adozione del piano le pubbliche amministrazioni non possono assumere nuovo personale;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con DM 8 giugno 2018, che sono volte a orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'articolo 21 quinquiesdecies, comma 2, della Legge regionale n. 32/2002, così come sostituito dall'art. 17 della Legge regionale n. 28/2018, che dispone che "Il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore";

Visto l'articolo 20, comma 7 della l.r. 28/2018, che dispone che all'Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamata la citata normativa di cui all'art. 9, comma 36 del d.l. 78/2010, secondo cui, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, e comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;

Visto l'art. 14 bis del D.L. 28/01/2019, n. 4 recante modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e

contabile, consente di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Visto l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nelle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che consente alle pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare per il triennio 2020-2022, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un numero di posti non superiore al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 604 dell'8 giugno 2018 con la quale, ai sensi del comma 1 del sopra richiamato articolo 32 della L.R. 28/2018, è definita la costituzione dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) a far data dall'8 giugno 2018;

Dato atto che in data 3 agosto 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 181 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28 giugno 2019, con il quale è stato adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, è stato effettuato, all'articolo 2, lett. c) del Decreto, il riparto delle risorse previste per l'attuazione del predetto Piano straordinario e sono state assegnate alla Regione Toscana le risorse necessarie per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 242 unità di personale;

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 1630 del 23 dicembre 2019, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies, comma 2 della l.r. 32/2002 e per gli effetti di quanto disposto dal sopra citato Decreto di riparto, la modifica della Dotazione Organica dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego come da Decreto del Direttore di ARTI n. 399 del 18 dicembre 2019, che ha visto un incremento dai n. 500 posti precedentemente deliberati a n. 742 posti complessivi, articolati come di seguito indicato: n. 7 posti di qualifica "Dirigente", n. 204 posti di Categoria D, n. 432 posti di Categoria C, n. 98 posti di Categoria B e n. 1 posto di Categoria A, ed è stato modificato il Piano dei Fabbisogni di personale dell'Agenzia per l'anno 2019, che ha visto un incremento delle n. 242 unità di personale di assegnate dal Decreto di riparto, da coprire mediante indizione di nuovi concorsi, scorrimento delle graduatorie dei concorsi dell'Agenzia in corso di svolgimento e/o di altri concorsi e procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo;

Dato atto che la DGR 1630/2019 ha rinviato la valutazione dell'ulteriore possibile ampliamento della dotazione organica dell'Agenzia ai sensi della normativa di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, all'esito dell'emanazione del successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale saranno stabilite le modalità di trasferimento delle relative risorse, come previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del Decreto di riparto;

Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 791 del 29 giugno 2020, avente ad oggetto la "Determinazione, ai sensi dell'articolo 22 bis della Legge Regionale 1/2009, della capacità assunzionale anno 2020 per gli Enti Dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana", che ha dato atto che l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) costituita nell'anno 2018 con la legge regionale 8 giugno 2018, n.28 rientra nelle previsioni sopra citate di cui all'art. 20, comma 7, della Legge 28/2018 e cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, del DL 78/2010 convertito con Legge 122/2010;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 2 marzo 2020 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002 il Programma annuale delle attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) per l'anno 2020;

Visto il Bilancio preventivo 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, adottato con Decreto ARTI n. 401/2019 e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 685/2020;

Preso atto del Decreto ARTI n. 347 del 24 agosto 2020, avente ad oggetto la "Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) adottata ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32", allegato A) della presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo stesso conferma la dotazione organica dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego come deliberata con DGR 1630/2019, conferma la programmazione dei fabbisogni di personale per gli anni 2018 e 2019 approvata con DGR 1150/2018 e 1630/2019, al cui completamento si darà seguito con le procedure di reclutamento già attivate e in parte già concluse, individua, alla luce della valorizzazione totale delle n. 46 cessazioni verificatesi negli anni 2019 e 2020, la capacità assunzionale per l'anno 2020 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, in euro 1.392.025,67, indicando le modalità con le quali procedere al reclutamento di n. 46 unità di personale, fermo restando che tale reclutamento, alla luce di nuove esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale, potrà essere parzialmente modificato con Decreto del Direttore dell'Agenzia all'esito della revisione delle posizioni lavorative standard di ARTI adottate con Decreto n. 270 del 21 giugno 2019, per la quale è in corso il confronto sindacale ai sensi dell'articolo 5 del CCNL del comparto Funzioni Locali;

Dato inoltre atto che il Decreto ARTI 347/2020 rinvia la determinazione della capacità assunzionale per gli anni 2021 e 2022 a fronte delle cessazioni che si realizzeranno in ciascuna annualità, fermo restando che le relative assunzioni potranno avvenire solo dopo che le stesse avranno prodotto il relativo turn-over e fatto salvo l'eventuale l'incremento della dotazione organica e della capacità assunzionale conseguente all'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'art. 3, comma 4 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28 giugno 2019 citato nel Decreto ARTI;

Tenuto altresì conto che il costo annuo stimato e relativo al Piano dei Fabbisogni del personale per l'anno 2020, risulta pari ad euro 1.392.025,67 e trova la necessaria copertura per l'anno 2020 nell'ambito del contributo ordinario già assegnato ad ARTI secondo quanto previsto nell'articolo 31 della l.r. 28/2018 e finalizzato al pagamento delle spese del personale dell'Agenzia, come stabilito dalla DGR n. 685/2020 a valere sul bilancio gestionale 2020/2022, sul capitolo di uscita 62435;

Valutata la necessità di adottare tempestivamente il presente provvedimento, nelle more della costituzione della nuova Giunta Regionale, al fine di consentire all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego di procedere celermente al reclutamento delle unità di personale previste dalla programmazione dei fabbisogni per gli anni 2018 e 2019 sopra citata e delle n. 46 unità di personale previste, a fronte delle cessazioni verificatesi negli anni 2019 e 2020, dalla proposta di piano dei fabbisogni per l'anno 2020 di cui al Decreto ARTI n. 347/2020, in quanto finalizzato a dotare l'Agenzia delle risorse umane necessarie per garantire l'ottimale svolgimento delle proprie funzioni nelle materie dei servizi e delle politiche del lavoro le quali sono, nel difficile attuale contesto economico e sociale, assolutamente strategiche in quanto finalizzate al raggiungimento della massima occupazione degli attuali inoccupati;

Preso atto del parere positivo del Comitato di Direzione del 27 agosto 2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di approvare, ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, la Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), nei limiti delle risorse di cui all'articolo 31 della l.r. 28/2018 e già assegnate per l'anno 2020 nell'ambito del contributo ordinario di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 685/2020, come da Decreto del Direttore di ARTI n. 347 del 24 agosto 2020, allegato A) della presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2.di dare mandato all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego a procedere al reclutamento delle unità di personale indicate nel Decreto ARTI 347/2020, fermo restando che tale reclutamento, alla luce di nuove esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale, potrà essere parzialmente modificato con Decreto del Direttore dell'Agenzia all'esito della revisione delle posizioni lavorative standard di ARTI adottate con Decreto n. 270 del 21 giugno 2019, per la quale è in corso il confronto sindacale ai sensi dell'articolo 5 del CCNL del comparto Funzioni Locali;
3.di rimandare a successivo atto la quantificazione delle cessazioni previsionali finalizzata alla determinazione della capacità assunzionale per gli anni 2021 e 2022, fermo restando che per il 2021, ai sensi dell'art. 14 bis del del D.L. 28/01/2019, n. 4, potranno essere computate anche le cessazioni programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
4.di rinviare la valutazione dell'ulteriore possibile ampliamento della dotazione organica dell'Agenzia ai sensi della normativa di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, all'esito dell'emanazione del successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale saranno stabilite le modalità di trasferimento delle relative risorse, come previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del Decreto di riparto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della Legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
FRANCESCA GIOVANI

La Dirigente Responsabile
SIMONA VOLTERRANI

Il Direttore
ANTONIO DAVIDE BARRETTA